

Credito d'Imposta 4.0 prenotato nel 2022- Attenzione investimenti da effettuare entro il prossimo 30.11.2023 !

Descrizione

Scade il prossimo **30.11.2023**, il termine per **effettuare** gli **investimenti** agevolabili ai fini del **credito d'imposta** spettante per l'acquisto di **beni strumentali nuovi prenotati entro il 31.12.2022**, ossia per i quali entro tale ultima data è stato **accettato l'ordine da parte del fornitore e versato un acconto pari almeno al 20% del costo del bene strumentale**.

La scadenza di fine mese opera per gli investimenti riferiti a:

- **beni materiali e immateriali generici**, che danno diritto a usufruire di un credito d'imposta pari al **6%** del costo, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1055, L. 178/2020**;
- **beni materiali appartenenti all'Industria 4.0**, quindi "interconnettibili", che danno diritto a usufruire di un credito d'imposta generalmente pari al **40%** del costo, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1057, L. 178/2020**.

Diversamente, il termine per perfezionare la prenotazione degli investimenti in **beni immateriali** appartenenti all'**Industria 4.0** è scaduto il **30.6.2023**.

Quella del **30.11.2023** è una **scadenza di assoluta rilevanza** tenuto che:

- è l'**ultima opportunità** per beneficiare dell'agevolazione per i beni materiali e immateriali **generici**, siccome la stessa si **esaurisce** con gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023;
- **dagli investimenti effettuati nel 2023** – e non prenotati nel 2022 – in **beni materiali nuovi dell'Industria 4.0** l'*aliquota applicabile nel calcolo del credito d'imposta si dimezza, passando per la generalità delle imprese dal 40% al 20%*.

Beni materiali e immateriali generici nuovi

Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, oppure entro il 31.12.2022 se prenotati entro il 31.12.2021

Aliquota del 10% (oppure del 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile)

Soglia costi ammissibili:

- 2.000.000 euro per i beni materiali
- 1.000.000 euro per beni immateriali

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 novembre 2023 se prenotati entro il 31 dicembre 2022

Aliquota del 6%

Soglia costi ammissibili:

- 2.000.000 euro per i beni materiali
- 1.000.000 euro per beni immateriali

**Beni
materiali
nuovi
Industria
4.0
(Tabella A)**

Importo dell'investimento	Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, oppure entro il 31.12.2022 se prenotati entro il 31.12.2021	Investimenti effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022, oppure entro il 30.11.2023 se prenotati entro il 31.12.2022	Investimenti effettuati dal 1.1.2023 al 31.12.2025, oppure entro il 30.6.2026 se prenotati entro il 31.12.2025
Fino a 2.500.000 euro	50%	40%	20%
Superiore a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro	30%	20%	10%
Superiore a 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro	10%	10%	5%

Va osservato che gli investimenti **prenotati** entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il prossimo 30 novembre (30 giugno per i beni immateriali "Industria 4.0"):

- vanno indicati nel rigo **RU140** del **modello Redditi 2023**, riportando il corrispondente credito d'imposta nel rigo RU5, campo 2 e campo 3;
- **non dovranno invece essere riportati** nel rigo **RU140** del **modello Redditi 2024**, riferito agli investimenti effettuati nel 2023, per evitare duplicazioni del credito d'imposta.

Infine, si ricorda che il prossimo 30.11.2023 scade anche il termine per la **comunicazione al MiMiT** degli investimenti agevolabili effettuati nel 2022 in beni materiali e immateriali 4.0. **La mancata osservanza di tale adempimento non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione;** è SOLO A FINI STATISTICI PER VALUTARE IL TIRAGGIO DELLA MISURA.

Gli investimenti **prenotati nel 2022** ed effettuati entro il 30.11.2023 (30.6.2023 per i beni immateriali "Industria 4.0) dovranno essere comunicati entro il termine di presentazione del **modello Redditi 2024** (e non 2023).

Data di creazione

Novembre 27, 2023